

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 giugno 2005

nella causa T-315/03, Hans-Peter Wilfer contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Marchio nominativo ROCKBASS — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Esame di ufficio dei fatti da parte della commissione di ricorso — Mancata considerazione di elementi adottati dal ricorrente — Art. 74, n. 1 e 2, del regolamento n. 40/94)

(2005/C 193/42)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento T-315/03, **Hans-Peter Wilfer**, residente in Markneukirchen (Germania), rappresentato dall'avv. A. Kockläuner, contro **Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, (agenti: sigg. D. Schennen e G. Schneider), avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 luglio 2003 (procedimento R 266/2002-1), relativa alla registrazione del segno nominativo ROCKBASS come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato l'8 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente sopporterà tre quarti delle proprie spese, nonché tre quarti di quelle sostenute dall'UAMI.
- 3) L'UAMI sopporterà un quarto delle proprie spese, nonché un quarto di quelle sostenute dal ricorrente.

⁽¹⁾ GU C 289 del 29.11.2003

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 giugno 2005

nel procedimento T-316/03: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Segno denominativo MunichFinancialServices — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2005/C 193/43)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento T-316/03, **Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG**, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze, contro **Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** (agenti: sigg. D. Schennen e G. Schneider), avente ad oggetto il ricorso avverso la decisione 26 giugno 2003 della Quarta Commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 337/2002-4), concernente la domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo MunichFinancialServices, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M.E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici, cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore, ha pronunciato, il 7 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 289 del 29.11.2003.